

BGer 2C_609/2023 vom 15. Januar 2024

Bundesgericht, 2024-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_609_2023

FR: TF 2C_609/2023 du 15 janvier 2024

IT: TF 2C_609/2023 del 15 gennaio 2024

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

E. 1.1

La richiesta di concessione di un permesso per motivi di rigore, in applicazione dell'art. 20 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) in relazione con l'art. 30 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) è inammissibile. Le citate norme non conferiscono infatti nessun diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF (sentenze 2C_926/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 1.2; 2C_727/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 1.1). Su questo punto, l'impugnativa non è per altro nemmeno ammissibile come ricorso subsidiario in materia costituzionale in quanto in specifica relazione a tali norme non vengono fatte valere nemmeno qualificate critiche formali, di rango costituzionale (sentenza 2C_926/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 1.2).

E. 1.2

Resta invece da esaminare l'ammissibilità della richiesta di rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, riguardo alla quale il ricorrente, che è cittadino italiano, può di principio richiamarsi ai diritti conferitigli dall'ALC e che sfugge quindi alla clausola prevista dall'art. 83 lett. c n. 2 LTF (sentenza 2C_496/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 1.1).

E. 2

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 2.1

Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso bisogna spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; ciò significa che l'insorgente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza querelata; se la motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale federale è identica a quella presentata davanti all'istanza inferiore, tale condizione non è rispettata (DTF 145 V 161 consid. 5.2).

Nel contempo, in relazione alla violazione di diritti fondamentali, vanno formulate critiche precise e circostanziate; censure che non rispettano questi criteri non possono essere esaminate (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).

E. 2.2

Nella fattispecie, la motivazione addotta davanti al Tribunale federale a sostegno del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS dell'insorgente è in larghissima parte identica a

quella presentata in sede cantonale, che è riproposta praticamente parola per parola. In questa misura il gravame - redatto da un giurista - lede pertanto l' art. 42 cpv. 2 LTF , perché omette di confrontarsi con il giudizio impugnato, e non può essere esaminato (DTF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1-2.3; sentenza 2C_68/2022 dell'8 dicembre 2022 consid. 1.4).

Nella misura in cui davanti al Tribunale federale - in aggiunta a quanto indicato nel suo ricorso cantonale - l'insorgente si lamenta di una violazione del principio della buona fede, il gravame viola invece l' art. 106 cpv. 2 LTF , perché la critica è solo abbozzata in una breve frase e quindi manca della precisione richiesta.

E. 2.3

Per quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a [domanda di rilascio di un permesso per casi di rigore, in assenza di un diritto al permesso richiesto] e lett. b LTF [domanda di rinnovo del permesso di dimora, in assenza di una motivazione sufficiente]).

L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta in quanto il ricorso doveva apparire dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).

Nell'addossare le spese giudiziarie all'insorgente, viene comunque fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

E. 3

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 4

Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione.

Losanna, 15 gennaio 2024

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

Il Cancelliere: Savoldelli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.